

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Incaricato delle funzioni di revisore legale (art.14 del D. Lgs. 27 Gennaio 2010 n°39)

All'Assemblea dei Sigg.ri Soci del

CIS SpA

Via W. Tobagi, 16 - 51037 Montale (PT)

Capitale Sociale Euro 4.970.176,20 I.V.

C.C.I.A.A Pistoia 130588 - Registro imprese e Codice Fiscale 00372200477

PREMESSE

Il sottoscritto, Roi Giorgi, Revisore Legale dei Conti, nell'esercizio in esame, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409 bis del Codice Civile.

Nella presente relazione ogni riferimento al Bilancio ed alla Società, se non precisato diversamente, indica il Bilancio oggetto della Relazione e la Società alla cui proprietà è rivolta la medesima relazione; il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario.

Relazione sulla revisione contabile del Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2022

GIUDIZIO

Giudizio Positivo

A giudizio del Revisore, che ha svolto la revisione contabile, il Bilancio dell'Esercizio di cui alle premesse fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso alla data indicata nella relazione, in conformità alle Norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Il Revisore ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le sue responsabilità ai sensi di tali Principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del Bilancio d'esercizio* della presente relazione. Il Revisore è indipendente rispetto alla Società, in conformità alle Norme e ai Principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del Bilancio.

Creato con Tiny Scanner

Il Revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio.

Responsabilità dell'Amministratore Unico e del Revisore per il Bilancio.

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del Bilancio d'Esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Bilancio d'Esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della "continuità aziendale", nonché per una adeguata informativa in materia. L'Amministratore Unico utilizza il presupposto della "continuità aziendale" nella redazione del Bilancio d'Esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Revisore ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla Legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del Bilancio di Esercizio

Gli obiettivi del Revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il suo giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai Principi di revisione internazionali ISA Italia, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del Bilancio d'Esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai Principi di revisione internazionali ISA Italia, il Revisore ha esercitato il giudizio professionale ad ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ✓ ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- ✓ ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;

Creato con Tiny Scanner

- ✓ ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ✓ ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ✓ ha valutato l'appropriatezza dei Principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore Unico, inclusa la relativa informativa;
- ✓ è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Amministratore Unico del presupposto della " continuità aziendale " e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di Bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del suo giudizio. Le sue conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ✓ ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del Bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il Bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ✓ ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Richiamo d'informativa

L'Amministratore Unico ha comunicato all'Organo di Revisione, nell'ambito di colloqui avvenuti nel corso dell'esercizio o con specifici report, le informazioni di seguito richiamate, si espongono così come sono state ricevute e senza commenti.

L'Organo Amministrativo ha :

- riportato informazioni aggiornate sulla CONTINUITÀ AZIENDALE alla data di preparazione del Bilancio circa la valutazione fatta inerente la sussistenza del presupposto della continuità aziendale

- fornito indicazioni circa l'UTILE DI ESERCIZIO.

Il giudizio del Revisore non è riferito alle informative qui riportate.

Relazione su altre disposizioni di Legge e regolamentari
(art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010)

L'Amministratore Unico della Società è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione, incluse la sua coerenza con il relativo Bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Il Revisore ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

Giudizio

In adempimento alla disposizione dell'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, a giudizio del Revisore, che ha esercitato il proprio spirito critico basato sulla conoscenza e sulla comprensione dell'impresa e del relativo contesto oltre alle informazioni acquisite nel corso dell'attività di revisione, la Relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio d'Esercizio ed è redatta in conformità alla Legge e non ha nulla da riportare.

Alla luce delle risultanze dell'attività svolta il Revisore propone ai Soci di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022, così come redatto dall'Amministratore Unico. Il Revisore concorda con la proposta, fatta dall'Amministratore Unico in Nota Integrativa, sulla destinazione dell'utile di esercizio.

Pescia, 06 Luglio 2023

Il Revisore Unico
Dott. Roi Giorgi

